

# ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

(dal 1.1.2010)

## Il Municipio di Vernate

#### richiamati:

- la risoluzione municipale nr. 20 del 19 gennaio 2010;
- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23. 24 RALOC:

or din a:

## Art.1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

## Art. 2 Responsablità

Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un imporro minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

## Art. 3 Identificazione

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

#### Art. 4 Corsi

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

## Art. 5 Autorizzazione

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

## Art, 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

## Art. 7 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

## Art. 8 Fuga

Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e Comunali.

## Art. 9 Disposizioni generali

È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

## Art. 10 Aree di svago e di sfogo

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.

All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie. in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

#### Art. 11 Norme igienico-sanitarie

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nel contenitori di raccolta dei rifiuti.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

## Art. 12 Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore. ordine pubblico. ecc.).

Restano riservate le disposizioni del Regolamento Comunale, art. 110 e seguenti.

#### Art. 13 Cani incustoditi

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.

#### Art. 14 Morte dell'animale

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati(ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

#### Art. 15 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.-. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS);
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola:
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate:

L'importo minimo della multa per le infrazione relative alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 250.-. Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

## Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

### Art. 17 Allegati

L'allegato è parte integrante della presente ordinanza.

## Art. 18 Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 24 gennaio 2007

#### Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 1.1.2010.

Periodo di pubblicazione agli albi comunali: dal 20 gennaio al 3 febbraio 2010

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla

pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

201

Il Sindaco

Il Segretario

## Allegato:

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Identificazione dei cani con microchip e registrazione nella banca dati ANIS

Entro il 31 dicembre 2006 tutti i cani devono essere identificati tramite microchip e registrati presso la Banca Dati ANIS in base all'Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE).

Le nuove disposizioni concernenti l'identificazione e la registrazione dei cani emanate dalla Confederazione sono in vigore dal 1° gennaio 2006. Il nuovo sistema di identificazione è uniformato a livello nazionale. Il periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni termina il prossimo 31 dicembre.

## 1. Obbligo del microchip

Entro la fine di dicembre 2006 tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare nel nostro paese. I nuovi detentori devono identificare i cuccioli entro tre mesi dalla nascita.

## 2. Registrazione nella banca dati

Al momento dell'applicazione del microchip, il veterinario trasmette i dati relativi all'identità del cane e del detentore alla banca dati ANIS (Animal Identity Service AG di Berna). Il detentore riceve direttamente dall'ANIS la conferma della registrazione con allegata la tessera canina. La tessera canina è un documento ufficiale nel quale sono riportati il numero del microchip e l'identità del proprietario. La tessera va esibita agli organi di controllo richiesta. I cani già identificati con microchip o tatuaggio leggibile e non ancora registrati presso l'ANIS devono essere portati dal veterinario per la registrazione nella banca dati.

## 3. Cambiamenti di indirizzo, di proprietà o morte dell'animale

Il proprietario è tenuto ad annunciare direttamente all'ANIS (www.anis.ch; tel +41 31 371 35 30) i seguenti cambiamenti:

- cambiamenti di indirizzo del proprietario
- cambiamenti di proprietà (vendita)
- morte dell'animale

#### 4. Imposta sui cani

La Legge cantonale concernente l'imposta sui cani rimane invariata. Ogni cane rimane quindi soggetto al pagamento dell'imposta annuale di 50 franchi. La riscossione dell'imposta, sarà effettuata dall'Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni come finora. È per contro abolita la targhetta di controllo.

### 5. Comuni

I cani non devono più essere annunciati alle autorità comunali. Pure i cambiamenti riguardanti il detentore o il cane devono essere annunciati direttamente all'ANIS.

### 6. Informazioni

- Per informazioni riguardanti cambiamenti di indirizzo, di proprietario o per annunciare la morte di un animale:
  - ANIS, Animal Identity Service AG, Morgenstr. 123, 3018 Bern; <a href="http://www.anis.ch">http://www.anis.ch</a>, tel +41 31 371 35 30
- Per informazioni generali riguardanti l'identificazione e la registrazione:
  Ufficio del veterinario cantonale tel +41 91 814 41 00

Per informazioni riguardanti l'imposta sui cani:

Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni - tel +41 91 814 39 32 oppure +41 91 814 42 03